

BANCA CENTRALE EUROPEA

MODIFICHE AL QUADRO ETICO DELLA BCE

(Il presente testo sostituisce l'articolo 36 bis del testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 204 del 20 giugno 2015, pag. 3)

(2016/C 31/04)

Nella parte I delle Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (BCE) in relazione al quadro etico, l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 36 bis

Alle condizioni stabilite nelle norme sul personale, i membri del personale nei confronti dei quali, a seguito della cessazione del loro rapporto di impiego con la BCE, vige il divieto di esercitare una specifica attività lavorativa in virtù del periodo di incompatibilità, e i quali non riescono a trovare un'attività alternativa appropriata e sono pertanto disoccupati, hanno diritto alle seguenti prestazioni per la durata del divieto di esercizio dell'attività lavorativa, e fintantoché restano disoccupati:

- a) una speciale indennità mensile pari a:
 - 80 per cento dell'ultimo stipendio base per il primo anno,
 - 60 per cento dell'ultimo stipendio base per l'anno successivo,
- b) assegni di famiglia e per figlio a carico;
- c) copertura dell'assicurazione medica e per infortuni della BCE;
- d) indennità scolastica ai sensi dell'articolo 19, con rimborso fino a un massimo di 299 EUR mensili, salvo per bambini con bisogni pedagogici impellenti debitamente giustificati come definiti nelle norme sul personale, nel qual caso il rimborso è incrementato fino a un massimo di 588 EUR mensili. L'indennità è dovuta solo fino alla fine dell'anno scolastico nel quale il membro del personale cessa il rapporto di impiego e purché il bambino continui a frequentare lo stesso istituto scolastico per la restante parte dell'anno scolastico in questione;
- e) maturazione di anzianità di servizio ai fini pensionistici per periodo di cui alla lettera a). Nel corso di tale periodo essi rimangono membri del piano pensionistico e la "contribuzione della BCE", la "contribuzione obbligatoria" e la "contribuzione volontaria", se del caso, sono calcolate sulla base della speciale indennità mensile di cui alla lettera a) anziché dello stipendio base.

Le prestazioni sopra riportate sostituiscono le indennità di disoccupazione, di cui all'articolo 36, ove applicabile, e sono complementari a ogni altra prestazione della medesima natura erogata da altre fonti, inclusa l'indennità di disoccupazione. I membri del personale sono tenuti a richiedere e a dichiarare tali prestazioni, che sono dedotte da quelle pagabili dalla BCE.

Le prestazioni sopra riportate non sono corrisposte ai membri del personale in pensione.»
